

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 maggio 1970, n. 131

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. [Statuto dei lavoratori]

TITOLO III - Dell'attività sindacale

Articolo 19

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

1. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale] (1);

b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva (2). (4)

2. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. (3)

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. un., D.P.R. 28.07.1995, n. 312, G.U. 29.07.1995, n. 176 in esito al referendum popolare indetto con D.P.R. 05.04.1995, G.U. 11.04.1995, n. 85.

(2) La presente lettera è stata così modificata l'art. unico D.P.R. 28.07.1995, n. 312, G.U. 29.07.95, n. 176, in esito al referendum popolare indetto con D.P.R. 05.04.1995, G.U. 11.04.1995, n. 85.

(3) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, (C. cost. 27.06-12.07.1996, sentenza, n. 244 G.U. 31.07.1996, n. 31, S.s.).

(4) E' costituzionalmente illegittima la presente lettera (C. cost. 23.07.2013, n. 231) nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.